

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento n. 03/2019**

**OGGETTO: DENUNCIA SIG. D'AMORE ANDREA, TESSERATO PER LA SOC. A.S.D. CADDO.-**

In relazione alla denuncia del 03.05.2019 del sig. Andrea D'Amore (tessera nr. 355430), giocatore della soc. A.S.D. Caddo, pervenuta allo scrivente Giudice Territoriale il 09.05.2019 si espone.

Il sig. D'Amore ha dichiarato di avere partecipato alla gara di coppia, specialità Volo, organizzata dalla soc. bocciofila A.S.D. Concordia Sportiva del Comitato provinciale Verbanò Cusio Ossola, sez. Volo, nel mese di Aprile 2019 e di essersi qualificato per la finale; in particolare, dopo la semifinale del 24.04.2019, il Direttore di Gara, Locatelli Osvaldo, ha comunicato la data in cui si sarebbe giocata la partita decisiva: il 26.04.2019. Tuttavia, il giorno della finale, alcune ore precedenti la gara, il sig. D'Amore ha ricevuto comunicazione telefonica, mediante sms inviato sulla chat whatsapp del Comitato bocce di Domodossola, in cui veniva spostata la sfida al successivo 30.04.2019. Nel giorno indicato il denunciante non poteva gareggiare e così la formazione non si è presentata alla partita. In ragione della assenza, la vittoria è stata assegnata agli avversari.

Il sig. D'Amore ha lamentato decisione unilaterale da parte della società organizzatrice e del Comitato Tecnico di Domodossola, colpevoli, a suo dire, di avere rinviato la gara favorendo le esigenze degli avversari e di avere differito la data della finale senza contemplare le sue esigenze; in tal modo sarebbe stato pregiudicato il diritto dell'istante a disputare la partita.

\*\*\*

Orbene. Va premesso che la modalità del rinvio di una gara sono disciplinate dall'art. 36 p.ti 3, 4 e 5 del Regolamento delle competizioni, specialità Volo, nel quale è indicato che la nuova data per il rinvio è, *“di norma, fissata dal Comitato Tecnico Federale che è edotto con la massima tempestività del rinvio tramite il rapporto arbitrale”*.

Ancora si precisa al punto 3), alla voce “rinvii”, che *“qualora lo svolgimento di una competizione venga rinviata e le partite in corso interrotte...saranno continuate il giorno ed ora concordato tra giocatori e la società organizzatrice, in mancanza di accordo, sarà la commissione tecnica che ha autorizzato la gara a stabilire la prosecuzione”*.

Pertanto, dalla combinazione dei precetti si ricava che, nel caso di specie, si sarebbe



dovuto trovare un accordo tra i giocatori e l'organizzatore ovvero, in assenza, il Comitato provinciale (o locale)/Commissione tecnica avrebbe deciso in autonomia il rinvio.

In virtù di quanto sopra, lo scrivente ha interrogato gli attori della vicenda. In particolare, è stato sentito il sig. Elio Tori, delegato del Comitato di Domodossola, il quale ha affermato che prima della denuncia mai era stato eccepito l'impedimento da parte del denunciante; il Tori ha precisato che, ove fosse stata protestata la suindicata programmazione, nella sua qualità avrebbe proposto una data differente, gradita a tutti i giocatori.

Il Presidente della A.S.D. Caddo, società del denunciante, ha confermato che il proprio tesserato non ha obiettato la data dell'ulteriore rinvio ed ha precisato che la società non ha elevato alcuna doglianza. Di uguale tenore le dichiarazioni rilasciate dal Direttore di Gara, Osvaldo Locatelli, e dal sig. Primo Zanelli, Segretario della A.s.d. Concordia Sportiva, società organizzatrice dell'evento.

Considerate le informazioni riscontrate non è dunque emersa alcuna controversia sulla fissazione della data. Dirimente è stato l'atteggiamento della A.S.D. Caddo, società di appartenenza del denunciante, la quale, titolare di una posizione giuridicamente rilevante, nulla ha eccepito.

Pertanto, l'asserito disaccordo sulla data della finale non ha trovato riscontri.

A ben vedere è lo stesso denunciante a confermarlo nella contestazione, dove si legge testualmente "*...è stato attivato questo stratagemma escludendoci da un eventuale accordo*". Ne discende che nessuna controversia è affiorata ma si obietta l'esclusione dalla partecipazione all' (eventuale) accordo.

Ma anche la suddetta questione è priva di pregio. Il sig. D'Amore ha ricevuto, per sua stessa ammissione, la convocazione per la partita, pur con modalità censurabili, ed è stato coinvolto nella decisione; egli non ha protestato l'irritualità o la mancanza di tempestività della comunicazione, ciò che avrebbe certamente conseguito l'invalidità della convocazione, ma solo una apparente esclusione nella concertazione del differimento della data; una concertazione a cui il denunciante si è volontariamente sottratto, omettendo di notificare l'organizzatore ed il Comitato Vco della propria indisponibilità.

In definitiva, in considerazione della descrizione dei fatti, della contraddizione ed insufficienza di elementi suffraganti la tesi del sig. D'Amore, non può essere accolta la denuncia del medesimo.

Torino, 5 Giugno 2019

Il Giudice Sportivo  
Avv. Federico Freni

